

Regolamento Elettorale Craem

ART.1 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Secondo quanto previsto dall'art.11 dello Statuto, il Consiglio Direttivo del CRAEM è composto da 9 (nove) membri eletti dai Soci ordinari, da 2 (due) membri consultivi eletti dai Soci Straordinari e da uno (uno) designato dall'AEM.

ART.2 COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri Effettivi e 2 (due) supplenti eletti su liste dai Soci ordinari.

ART.3 DURATA DEGLI ORGANI

Il Consiglio Direttivo resta in carica 3(tre) anni. I suoi membri sono rieleggibili.

La durata in carica del suddetto organo è prorogata, rispetto alla originaria scadenza, fintantoché non si sia provveduto alla elezione dei nuovi componenti dell'organo medesimo.

ART.4 SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DEGLI ORGANI SOCIALI

Le sostituzioni vengono effettuate con le seguenti modalità:

i membri del Collegio dei Sindaci vengono sostituiti con nuove designazioni da parte delle stesse organizzazioni che avevano designato i membri da sostituire;

i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri vengono sostituiti con i candidati immediatamente seguenti in graduatoria nella lista cui appartenevano i membri decaduti o dimissionari.

Qualora i nominativi seguenti in graduatoria nella lista cui appartenevano i membri decaduti risultino esauriti per cessazione dal servizio o per formale rinuncia, l'Organizzazione sindacale o il primo firmatario nella cui lista i membri da sostituire siano stati a suo tempo eletti provvede, con propria designazione, all'integrazione dei posti resisi vacanti.

I subentranti restano in carica fino alla scadenza del periodo che sarebbe spettato di diritto ai membri sostituiti.

ART.5 ELEZIONI

Le elezioni degli organi del CRAEM si svolgeranno ogni 3 (tre) anni in unica sessione.

5.1. Intendimento Elettorale

Le elezioni vengono indette dal Consiglio Direttivo nel 34° mese di permanenza in carica. Scaduto tale termine senza che il Consiglio abbia a ciò provveduto, le elezioni sono indette entro il mese successivo dal Collegio dei Sindaci. L'anzidetta iniziativa si concreta in una comunicazione dell'intendimento di procedere alle nuove elezioni, comunicazione che deve essere inviata, con lettera raccomandata e ricevuta di ritorno, a tutte le Organizzazioni Sindacali firmatarie dei CCNL e /o RSU e per conoscenza alla Direzione del Personale dell'AEM. La comunicazione stessa sarà affissa agli albi in tutti i posti di lavoro.

Il termine per la presentazione delle liste dei candidati - da indicare nella stessa comunicazione- è fissato al 20° giorno non festivo precedente quello fissato per le votazioni. Le liste devono essere presentate all'Ufficio di Presidenza del CRAEM.

5.2 Presentazione delle liste

Per l'elezione dei rappresentanti dei soci ordinari e dei soci Straordinari nel Consiglio Direttivo e nel Collegio dei Probiviri possono presentare le liste:

le Organizzazioni sindacali firmatarie dei CCNL Federelettrica e Federgasacqua, in vigore al momento delle elezioni

i soci ordinari, purché la lista sia sottoscritta da almeno il 5% degli aventi diritto al voto

i soci Straordinari purché la lista sia sottoscritta da almeno il 5% degli stessi in regola con il versamento della quota annuale al 31 gennaio dell'anno delle elezioni.

Le liste dei candidati devono essere presentate dalle ore 9.00 alle ore 18.00 di ogni giorno, a partire dal terzultimo giorno lavorativo fissato come termine per la presentazione delle liste stesse. Le liste dei candidati, corredate di firme ove richiesto, per il Consiglio Direttivo e Collegio dei probiviri devono essere presentate a mano all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Direttivo uscente (presso la rispettiva sede), che ne rilascia ricevuta indicando il giorno e l'ora della presentazione e le trasmette al Comitato Elettorale entro il termine previsto dal 4° comma del successivo punto 5.4.

5.3 Composizione liste candidati

Per l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo il numero dei candidati di ciascuna lista non può essere superiore al doppio degli eleggibili. Per l'elezione del rappresentante dei soci Straordinari le liste non possono essere composte da più di 5 candidati. Nessuno può essere candidato in più liste.

5.4 Comitato Elettorale

Contemporaneamente alla presentazione delle liste devono essere indicati i nominativi delle persone - una per ogni lista presentata per l'elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri - designate a comporre il Comitato Elettorale. I componenti il Comitato Elettorale devono essere scelti tra gli elettori e non possono essere candidati per gli organi elettivi. Il Comitato Elettorale si intende costituito immediatamente dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle liste e nominano al suo interno un coordinatore. Il Comitato Elettorale, al quale sono consegnate le liste dei candidati si insedia il giorno successivo a quello ultimo previsto per la presentazione delle liste stesse ed ha i seguenti compiti:

verificare i requisiti di eleggibilità dei candidati

stabilire il numero dei seggi in modo da garantire la massima partecipazione degli elettori

dare comunicazione ai presentatori delle liste. Organizzazioni sindacali e/o gruppi di soci, del numero dei seggi stabiliti almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'inizio delle votazioni;

nominare i Presidenti e gli scrutatori dei seggi, segnalati dai presentatori delle liste, tra gli elettori non candidati. 10 (dieci) giorni prima delle elezioni,

pubblicare le liste elettorali;

sovrintendere allo svolgimento delle elezioni anche dirimendo controversie e decidendo su ricorsi concernenti le elezioni stesse;

per l'attuazione di quanto sopra il Comitato Elettorale fissa tutte le modalità necessarie, d'intesa con la Direzione Aziendale che metterà a disposizione l'elenco dei soci elettori ordinari con congruo anticipo rispetto alla data delle elezioni, analogamente il CRAEM metterà a disposizione l'elenco dei soci Straordinari elettori.

Il Comitato Elettorale provvede a comunicare il risultato delle elezioni alle Organizzazioni sindacali firmatarie dei CCNL, ai rappresentanti delle liste partecipanti alle elezioni stesse ed alla Direzione del Personale dell'AEM e provvederà all'affissione agli albi in tutti i posti di lavoro.

5.5 Scrutatori

I presentatori delle liste possono indicare i propri scrutatori in numero di 1 (uno) per ciascun seggio, scelti fra gli elettori non candidati, dandone comunicazione al Comitato Elettorale almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'inizio delle votazioni. Il Comitato Elettorale nominerà gli scrutatori nel numero massimo di 3 (tre) per ogni seggio di cui 1 con funzioni di Presidente.

5.6 Elettori eleggibili

Hanno diritto al voto tutti i soci.

Per le elezioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri, partecipano al voto i soci ordinari. Per le elezioni dei rappresentanti dei soci Straordinari partecipano al voto i soci Straordinari in regola con il versamento della quota di iscrizione annuale dell'anno delle elezioni effettuato entro l'ultimo giorno utile per la presentazione delle liste. Tutti gli aventi diritto al voto sono eleggibili.

5.7 Elenchi elettori

La Direzione dell'AEM ed il CRAEM metteranno a disposizione del Comitato Elettorale almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per le elezioni, gli elenchi degli elettori aggiornati all'ultimo giorno utile per la presentazione delle liste.

5.8 Data elezioni e pubblicazione liste

Le elezioni devono svolgersi in due giorni lavorativi consecutivi. Il Comitato Elettorale entro 5 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle liste, provvederà a portarle a conoscenza dei soci mediante affissioni nelle sedi del CRAEM, nelle sedi sindacali in Azienda e nei posti di lavoro interessati, assieme alle modalità relative allo svolgimento delle medesime. Eventuali reclami e contestazioni devono pervenire entro i primi 3 (tre) giorni non festivi dalla pubblicazione, al Comitato Elettorale il quale deve pronunciarsi entro i 5 (cinque) giorni successivi alla scadenza del suddetto termine; le conseguenti determinazioni sono portate a conoscenza del personale mediante affissione agli albi e di esse viene fatta menzione nel verbale.

5.9 Seggi elettorali

Ogni seggio è composto da 3(tre) scrutatori di cui uno con funzioni di Presidente, nominati dal Comitato Elettorale. Il Comitato Elettorale darà, mediante lettera, comunicazione agli interessati 10 (dieci) giorni prima delle elezioni. La lettera di nomina dovrà contenere anche le modalità fissate per le operazioni elettorali. Il Comitato Elettorale comunicherà alla Direzione Aziendale l'elenco dei soci impegnati nelle operazioni elettorali ai fini del riconoscimento dei permessi retribuiti. A cura del Comitato Elettorale, ogni seggio viene dotato di una cassetta, idonea ad una regolare votazione, chiusa e sigillata sino all'apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio. Il seggio deve inoltre potere disporre di un elenco completo degli elettori avente diritto al voto presso di esso. Per facilitare le operazioni di voto possono essere costituiti anche seggi mobili. Il Personale addetto ai turni (indicato negli elenchi predisposti) potrà votare mediante buste; chiudendo la scheda nella busta n.1 che verrà messa assieme al certificato Elettorale, depositata in ciascuna sede di lavoro. Il C.E. darà le indicazioni e l'assistenza necessaria ai Capituono a cui verrà richiesta la disponibilità a curare che le votazioni vengano effettuate con la segretezza dovuta e nel massimo rispetto delle norme previste. Non dovrà essere consegnata nessuna scheda ad elettori non indicati negli elenchi predisposti in ciascun posto di lavoro. Luogo, giorno e orario di votazione devono essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori a cura del Comitato Elettorale, mediante comunicazione negli albi esistenti presso i posti di lavoro almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

5.10 Sistema di votazione - Schede elettorali

Le elezioni avvengono sulla base delle liste presentate a norma dei precedenti punti e la votazione è effettuata a mezzo di 2 (due) schede di colore diverso:

scheda A

contenente le liste dei soci ordinari candidati per il Consiglio Direttivo e le liste dei candidati per il collegio dei Proviviri;

scheda B

contenente le liste dei soci Straordinari candidati per il Consiglio Direttivo.

Le liste sono disposte sulle schede di votazione in ordine di presentazione. In caso di contemporaneità, l'ordine di precedenza viene estratto a sorte.

Nelle elezioni il voto è diretto e segreto e non può essere espresso né per lettera né per interposta persona. Le schede devono essere firmate da almeno 2 (due) componenti del seggio; la loro preparazione e la votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto. Le schede per la votazione devono essere consegnate a ciascun elettore all'atto della votazione dal presidente del seggio o da chi per esso. Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sull'apposita casella a fianco dell'intestazione della lista. Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o segni che consentano il riconoscimento dell'elettore.

5.11 Voti di preferenza

l'elettore può manifestare la preferenza solo per i candidati della lista da lui votata. I voti di preferenza vengono espressi dall'elettore mediante una crocetta apposta a fianco del nome del candidato preferito. I voti di preferenza espressi dai soci non possono essere superiori al 50%, 4 (quattro) per i soci ordinari, 1 (uno) per i soci Straordinari, 1(uno) per il Collegio dei Proviviri del numero dei candidati da eleggere, pena la nullità di tutte le preferenze espresse.

L'indicazione di una o più preferenze date alla lista vale quale votazione della lista anche se non sia stato espresso il voto di lista. Il voto apposto più di una lista o l'indicazione di più preferenze date a liste differenti, senza voto di lista, rende nulla la scheda; in caso di voto di lista e di preferenze date anche a candidati di altre liste, prevale il voto di lista e sono nulle tutte le preferenze.

5.12 Riconoscimento identità degli elettori

Gli elettori, per essere ammessi al voto, devono esibire al presidente del seggio un documento di riconoscimento personale. In mancanza di documento personale essi devono essere riconosciuti da almeno uno degli scrutatori del seggio o da 2 elettori che abbiano già votato.

Il Presidente o chi per esso appone, nell'elenco degli elettori la propria sigla a fianco del nome dell'elettore, per indicare che il medesimo ha votato.

5.13 Scrutinio

Le operazioni di scrutinio - da iniziare alle ore 8 (otto) del giorno successivo a quello in cui si sono concluse le votazioni e da portare a compimento senza soluzione di continuità - vanno fatte nella sede del seggio se questo è fisso ; per i seggi mobili è data facoltà di farle convergere nella sede del seggio più vicino, ferma restando la compilazione separata dei verbali. Alle operazioni di scrutinio possono presenziare gli elettori , i rappresentanti delle liste, i rappresentanti delle OO.SS firmatarie dei CC.NL, e/o RSU ed i rappresentanti dell'AEM. Al termine dello scrutinio, a cura del presidente del seggio, il verbale dello scrutinio su cui deve essere dato atto anche delle eventuali contestazioni, viene consegnato - unitamente al materiale della votazione(schede, elenchi, ecc.)- al Comitato Elettorale che procede alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto nel proprio verbale. Il Comitato Elettorale, al termine delle operazioni di cui al comma precedente, provvede a sigillare, in un unico plico tutto il materiale (esclusi i verbali) trasmesso dai seggi, il plico sigillato, viene conservato dalla Presidenza del CRAEM in modo da garantirne l'integrità e ciò per almeno tre mesi.

Il Comitato Elettorale provvede a trasmettere entro 24 ore dal compimento delle operazioni, con lettera raccomandata espresso e ricevuta di ritorno o a mano con debita ricevuta, il verbale dei risultati delle votazioni alla Presidenza del CRAEM.

ART.6 RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEI POSTI DEI RAPPRESENTANTI DEI SOCI NEL CONSIGLIO DIRETTIVO E NEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

La ripartizione dei posti spettanti ai rappresentanti dei soci nel Consiglio Direttivo e nel Collegio dei Probiviri viene effettuata proporzionalmente al numero dei voti validi riportati da ogni singola lista, applicando il sistema proporzionale puro. Per l'assegnazione dei posti nel Consiglio Direttivo e nel Collegio dei probiviri il Comitato Elettorale deve procedere come in appresso:

attribuire ad ogni lista tanti posti quante volte il quoziente risulta contenuto nel numero dei voti riportati,

attribuire i posti rimasti vacanti per insufficienza del quoziente Elettorale alle liste che hanno riportato i maggiori resti. A parità di resti tra liste diverse, il posto verrà attribuito alla lista che non avrà conseguito alcun posto ove , sempre a parità di resti , tutte le liste abbiano conseguito almeno un posto, si ricorrerà al sorteggio.

I membri supplenti del collegio dei Probiviri sono i primi due candidati non eletti attribuiti uno ciascuno alle 2 (due) liste che hanno ottenuto il maggior numero dei voti.

ART.7 RISULTATI ELETTORALI

Le elezioni sono valide se ad esse ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto.

Il Comitato Elettorale procede alla redazione del verbale sulla base dei risultati di scrutinio. Detto verbale deve contenere, separatamente:

il numero dei voti riportati da ciascuna lista;

il numero dei posti assegnati a ciascuna lista nel Consiglio Direttivo, nel collegio dei Probiviri e i nominativi degli eletti con i relativi voti di preferenza.

Il verbale deve essere sottoscritto dai componenti del Comitato Elettorale. Il Comitato Elettorale dà immediata notizia delle sue conclusioni mediante affissione agli albi in ogni posto di lavoro.

ART.8 RECLAMI E CONTESTAZIONI

Copia del verbale redatto dal Comitato Elettorale deve essere notificata alle Organizzazioni sindacali firmatarie dei CCNL ed ai presentatori delle liste che hanno partecipato alle elezioni, nonché alla direzione AEM. Le eventuali contestazioni da parte dei destinatari delle notifiche di cui sopra devono essere avanzate, da parte degli stessi, a pena di decadenza, entro il termine di 5 (cinque) giorni dalla ricezione del verbale del Comitato Elettorale. Le contestazioni di cui sopra devono essere trasmesse a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al Comitato Elettorale e per conoscenza alle Organizzazioni sindacali firmatarie dei CCNL ed ai presentatori delle liste. Il Comitato Elettorale esamina gli eventuali ricorsi e contestazioni e decide in merito entro 10 (dieci) giorni, con facoltà di ordinare la ripetizione delle votazioni nei seggi dove le contestazioni risultino fondate e gli errori di tale gravità da modificare i risultati elettorali. Il Comitato Elettorale può demandare le contestazioni concernenti le interpretazioni del presente regolamento, sulle quali non è riuscito a trovare una soluzione unanime, alle OO.SS firmatari dei CCNL proponenti il regolamento medesimo, che si devono pronunciare entro 10 giorni dalla notificazione del Comitato stesso.

ART.9 PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI

Trascorsi i termini di cui al punto precedente, la proclamazione dei risultati elettorali viene effettuata dal Comitato Elettorale e sarà anche indicata la data di insediamento del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri. Tale data non potrà essere fissata oltre il 30° giorno dalla pubblicazione dei risultati.

ART.10 INSEDIAMENTO DEGLI ORGANI

Nella riunione di insediamento del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri si provvederà alla nomina della Presidenza dandone immediata comunicazione al Consiglio Direttivo uscente.